

#### DETERMINAZIONI DELLA DIRETTRICE GENERALE

## Atto n. 828 ADW del 03/12/2024

### **Oggetto:**

Contratto assicurativo relativo alla Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa (Mission) per l'anno 2025. Importo lordo dell'affidamento di € 5.979,60. Affidamento ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla Compagnia assicurativa AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, C.F. 97819940152 e P.IVA 10479810961.

#### LA DIRETTRICE GENERALE

#### **Premesso**

che in data 31/12/2024 scadrà il contratto assicurativo relativo alla Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa (Mission) – C.I.G. ZDA3DD7DEA, polizza IAHE000635 stipulato con AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia;

#### accertata

la necessità di garantire un'adeguata copertura assicurativa, in caso di missione all'estero, a tutto il personale dell'OGS (dipendente e non) e di stipulare quindi una polizza adeguata alle esigenze dell'Ente ed alle attività programmate per il prossimo futuro;

#### rilevato

che, sebbene la figura giuridica del contratto di "assicurazione" sia ritenuta dalla dottrina unitaria ex art. 1882 codice civile per tutto il ramo danni, con la sola esclusione del ramo vita che, per definizione, ha "natura" diversa e del tutto peculiare;

e ciascun contratto di assicurazione è riferito paradigmaticamente ad un "rischio" diverso, posto che:

- a) è differente il sistema di liquidazione dei danni stessi tra principio indennitario (property) e principio risarcitorio (responsabilità civile generale) dove ci si esprime in termini di "massimale assicurato" e non di capitale assicurato (con conseguente mancata applicazione dell'art. 1907 cod. civile);
- b) sussistono diverse aliquote di imposta assicurativa che variano da ramo a ramo, tale per cui è lo Stato stesso che riconosce una differenziazione della gestione impositiva dei rischi;
- c) le strutture assuntive, a livello riassicurativo (i cosiddetti "Trattati") non sono riferibili ad un unico piazzamento, ma a singole specializzazioni di rischio;
- d) il codice delle assicurazioni, testo unico di disciplina del settore assicurativo (D. Lgs. 7.9.2005 n. 209), distingue in modo articolato i singoli rami assicurativi, accordando requisiti diversi per l'autorizzazione all'esercizio del singolo ramo;

dato atto

che il premio netto pagato dall'Ente nell'anno 2024 per il contratto assicurativo sopra indicato è di importo superiore alla soglia di € 5.000,00;

accertato

che sul MEPA di Consip S.p.A., nell'ambito del bando Servizi, sono disponibili le categorie merceologiche Servizi assicurativi – Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie e Servizi di assicurazione contro danni o perdite, nell'ambito delle quali è possibile procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi;

considerato

che ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca;

che il servizio assicurativo oggetto dell'affidamento è funzionalmente destinato all'attività di ricerca in quanto gli eventi che necessitano della tutela assicurativa sono direttamente legati allo svolgimento dell'attività di ricerca dell'ente da parte del personale di OGS;

ritenuto

per quanto sopra espresso che sussistono i requisiti per procedere all'affidamento del servizio a mezzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata UnityFVG in luogo del MEPA DI Consip S.p.A;

dato atto

che nel vigente contratto di brokeraggio assicurativo stipulato con RP Several S.p.A. è stabilito che il broker effettui un sondaggio tra le primarie compagnie di assicurazione presenti sul mercato per verificare quali siano le migliori proposte assicurative per l'Ente;

rilevato

che RP Several S.p.A. ha raccolto le proposte assicurative per il ramo di interesse riferito all'anno 2025, trasmesse via mail all'Ente e conservate agli atti, dalle quali emerge la proposta assicurativa per il ramo di cui trattasi, presentata dall'operatore economico AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, C.F. 97819940152, P.IVA. 10479810961;

preso atto

che in seguito alla proposta assicurativa raccolta dal broker per la polizza in oggetto, è stata creata sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) UnityFVG la procedura di affidamento diretto G11287 Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa (Mission), in riferimento alla quale il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 23:00 del 29/11/2024;

che in data 28/11/2024 la compagnia ha risposto all'affidamento diretto avviato sulla PAD UnityFVGT inviando all'Ente la documentazione richiesta, e che tali documenti sono stati assunti al protocollo dell'OGS n.12906/2024;

che il premio lordo offerto da AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è il seguente è pari a € 5.979,60;

ritenuto

congruo tale premio, anche in considerazione dei risultati dell'indagine di mercato eseguita dal broker RP Several S.p.A.;

visto

il D. Lgs. 36/2023 e in particolare:

- l'articolo 48, inerente all'interesse transfrontaliero, e accertato che esso non sussiste per il servizio oggetto di affidamento sia per i modici importi del premio assicurativo che per le necessità che l'affidatario del servizio sia iscritto all'IVASS;
- l'articolo 49, comma 4, che stabilisce che In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

- le condizioni indicate nel precedente periodo risultano soddisfatte per i seguenti motivi:
  - come indicato dal broker nel documento assunto a protocollo dall'OGS n. 12970/2024, per la particolare impostazione data negli anni al contratto e tenuto conto del fatto che è possibile che personale OGS sia in missione all'estero al momento della scadenza dell'attuale copertura, al fine di garantire la continuità del servizio, risulta necessario affidare il servizio assicurativo per l'anno 2025 allo stesso operatore economico con il quale è in corso l'attuale contratto assicurativo;
  - ➤ la compagnia AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia ha sempre garantito una accurata esecuzione del servizio;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b), che stabilisce è consentito l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

accertato

che risultano soddisfatte le condizioni per procedere all'affidamento diretto del servizio assicurativo inerente la Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa (Mission) per l'anno 2025 alla compagnia AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia al premio lordo sopra indicato;

visto

l'articolo 52, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il quale statuisce che per le procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023 con un importo inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici possono attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

il summenzionato articolo, il quale dispone, inoltre, che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

verificato

che la AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è iscritta alla CCIAA per servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento, che il DURC risulta essere regolare, che non vi sono annotazioni sul casellario ANAC a carico della società, che la società risulta essere iscritta all'elenco tenuto dall'IVASS nella Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia;

visto

inoltre l'articolo 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., che stabilisce che, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti;

ritenuto

di avvalersi della facoltà di non richiedere garanzia definitiva nei confronti dell'operatore economico, considerato l'esiguo valore del contratto assicurativi e il fatto che l'affidatario è una primaria compagnia di assicurazione;

visti

gli articoli da 1 a 11 e 17 del D. Lgs. 36/2023;

l'articolo 15 del D. Lgs. 36/2023, l'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e l'articolo 6 della L. 241/1990 e s.m.i.;

l'articolo 16 del D. Lgs. 36/2023;

ritenuto

di nominare la dott.ssa Sabina Vesnaver, responsabile dell'Ufficio patrimonio con funzioni di ufficio della rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia, Responsabile Unico del Progetto dei contratti assicurativi di cui trattasi;

di nominare il dott. Paolo Rovattini, Collaboratore di amministrazione in servizio presso l'Ufficio patrimonio con funzioni di ufficio della rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

dato atto

che non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse, nei confronti della scrivente, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;

preso atto

delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse rilasciate dalla dott.ssa Sabina Vesnaver e dal dott. Paolo Rovattini, applicabili anche agli affidamenti diretti di cui trattasi;

visti

il Regolamento interno per la definizione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'OGS;

sentito

il personale dell'Ufficio Ragioneria;

dato atto

che le spese derivanti dal presedente provvedimento troveranno copertura sul progetto di spese generali del redigendo bilancio dell'esercizio 2025;

ciò tutto premesso e considerato

#### **DETERMINA**

- 1. per i motivi esposti in premessa, di disporre dell'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, codice fiscale 97819940152 e P.IVA. 10479810961, del servizio assicurativo Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa (Mission) per l'anno 2025:
- 2. di stabilire che il premio annuo lordo da corrispondere alla Società è pari a € 5.979,60 il cui versamento avverrà per il tramite del broker di assicurazione RP Several S.p.A.;
- 3. di non richiedere, per i motivi sopra esposti, la garanzia definitiva;
- di nominare la dott.ssa Sabina Vesnaver, responsabile dell'Ufficio patrimonio con funzioni di ufficio della rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia, Responsabile Unico del Progetto dei contratti assicurativi di cui trattasi;
- 5. di nominare il dott. Paolo Rovattini, Collaboratore di amministrazione presso l'Ufficio patrimonio con funzioni di ufficio della rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia, Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- 6. di stipulare il conseguente contratto a mezzo della PAD UnityFVG;
- 7. di dare atto che il premio per la copertura assicurativa oggetto dell'affidamento troverà copertura sul progetto di spese generali del redigendo bilancio dell'esercizio 2025;
- 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'OGS nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti.

La Direttrice Generale Dott.ssa Paola Del Negro

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

## Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M DATA FIRMA: 03/12/2024 15:30:23

IMPRONTA: 75D989B7E25D3A4B7CFCB6861C895AD6E95B15660E5D633EDEF578921337B3E9

E95B15660E5D633EDEF578921337B3E998EEE242164CD97C9CC64DB10AA0EEF8
98EEE242164CD97C9CC64DB10AA0EEF80C9C3036498E82D8D93656975DF1364B
0C9C3036498E82D8D93656975DF1364BBD3845F9EF84C3D1CEB27BC782FF260C